



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Filippo Grimani"

Via Canal, 5 – 30175 VENEZIA MARGHERA

Tel. 041.920106-923123 Fax 041.5383465

e-mail veic870002@istruzione.it - www.icgrimani.gov.it

C.F. 80010870279 Cod. Min. VEIC870002 – **CODICE UNIVOCO UFGGFO**

Prot. 1945/A39
Circolare n. 230

Marghera, 14 aprile 2015

A tutto il personale Docente

A tutto il personale ATA

E p.c. Agli L.S.U.

SEDE

Oggetto: CODICE PRIVACY – trattamento dati personali.

Fatti recentemente accaduti hanno messo in luce il comportamento di alcuni dipendenti che ignorano il dettato del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" **sebbene lo stesso risulti in vigore dal 1° GENNAIO 2004.**

L'emanazione del decreto sul delicatissimo tema di utilizzabilità dei dati personali ha visto l'abrogazione di precedenti norme, così come ha prodotto ulteriori e numerose modifiche con successive disposizioni legislative, di cui si citano solo a titolo esemplificativo la Legge 15/2009 o la Legge 183/2010 che disciplinano la normativa in ambito di rapporti di lavoro intercorrenti fra l'Amministrazione e il personale scolastico e forse risultano più conosciute.

Preme tuttavia sottolineare che, nonostante la vastità degli interventi legislativi in materia, il Codice della Privacy regola specificatamente i casi in cui il trattamento dei dati avviene a cura di Pubbliche amministrazioni e dunque appare quantomeno inconsueto l'ignorare - da parte di alcuni dipendenti - competenze e responsabilità dei soggetti:

la scuola utilizza e dunque "tratta" in molteplici dati e forme numerosissimi dati personali, "sensibili" e "supersensibili" e non può non fare riferimento al sostanziale contenuto degli artt. 20, 21 e 22, artt. 95, 96 del Codice, ma ancor più ad espresse deliberazioni e provvedimenti che periodicamente emana l'Ufficio del Garante, dunque la mancata osservanza di quanto prevede il Garante in materia di tutela della privacy e di diritti "inviolabili" comporta sanzioni sul piano disciplinare, penale e amministrativo.

A questo punto appare opportuno precisare che non è ritenuto obbligatorio alcun atto di conferimento d'incarico per il trattamento dei dati, supposto che per la stessa natura della funzione e del ruolo esercitato, *incaricati* risultano essere tutte le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento, nella fattispecie tutti i DOCENTI e tutto il personale ATA che operano in qualità di dipendenti nel servizio pubblico scuola. Si ritiene conseguentemente d'obbligo ricordare invece alle SS.LL. l'esistenza dell'incarico insito nella funzione stessa - incarico che si rinnova con la pubblicazione odierna all'Albo ALLEGATO 01 - così come l'inutilità di dotarsi di un regolamento interno a fronte di un Regolamento Ministeriale ed attuativo che già contiene le regole da applicare (si rinnova l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs196/2003, ALLEGATO 02 ugualmente pubblicato all'Albo).

Vale inoltre la pena di accennare - ma solo a titolo esemplificativo - alle varie sfere di intervento in cui è chiamata ad operare la scuola, e dunque gli INCARICATI stessi, in tema di privacy:

- circolari che non consentano di risalire anche in modo indiretto a informazioni che ledano la riservatezza;
- notizie trascritte su valutazioni finali;
- comunicazioni alle famiglie;
- riprese video e fotografie durante recite e saggi scolastici;
- dati pubblicati sul sito web;
- dati alunni messi a disposizione per terzi;
- vigilanza sull'adempimento scolastico (fatta eccezione la comunicazione fra Comune e scuola);
- disturbi di apprendimento;
- compilazione del portfolio;

- anagrafe degli studenti;
- dati concernenti i lavoratori della scuola;
- dati presenti nei cedolini stipendiali;
- dati procedure di conciliazione obbligatoria;
- dati presenti nelle graduatorie del personale;
- dati concernenti la ripartizione del FIS;
- dati relativi a contributi libri scolastici;
- temi in classe;
- uso di cellulari e tablet;
- rette e servizio mensa;
- inserimento professionale;
- iscrizioni e registri on-line e pagella elettronica;
- visite medico-legali;
- trasmissione certificati medici;
- rapporti con le OO.SS.;
- diffusione dati in internet;
- dati biometrici e controllo presenza in servizio (in questo istituto nessuna rilevazione automatica)
- uso di telecamere (quando presenti)
- uso della posta elettronica e di navigazione internet.

Premesso ciò è appena il caso di sottolineare l'esistenza di norme cogenti, quali la legge 241/290 che, pur orbitando in interessi contrapposti alla c.d. privacy, richiama la Scuola all'osservanza di dettati legislativi e dunque si coglie l'occasione per sottolineare a quanti hanno recentemente, e molto impropriamente, invocato un supposto diritto alla privacy negando dovute comunicazioni all'Amministrazione con limiti modali che nulla hanno a che fare rispetto ad una stretta indispensabilità dei dati ed un mero obbligo di trasparenza, spesso invocato e preteso – altrettanto impropriamente - in ambiti collegiali.

Le SS.LL. vorranno conformarsi a quanto qui richiamato.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Davide FRISOLI